



CORTE D'ASSISE DI LECCE

La Corte

Riunita in camera di Consiglio e composta dai sigg. Magistrati:

dott. Roberto TANISI	Presidente
dott.ssa Maria Francesca MARIANO	Giudice a latere
sig. Paolo Luigi PISCOPIELLO	Giudice popolare
sig. Giovanni RUSSO	Giudice popolare
sig. Anania PASTORE	Giudice popolare
sig. Quintino Luigi MARTINESE	Giudice popolare
sig.ra Pina CAPUANI	Giudice popolare
sig. Salvatore Giuseppe MELELEO	Giudice popolare

- Vista l'istanza formulata dall'avv. Gabriele Bordoni, quale difensore di fiducia di D'Agostino Cosimo, condannato alla pena dell'ergastolo con Sentenza 13.5.99 della Corte d'Assise di Lecce, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Lecce il 17.10.2000 e divenuta irrevocabile il 22.1.01, con la quale si chiede che la Corte d'Assise, quale Giudice dell'esecuzione, sostituisca alla pena dell'ergastolo quella della reclusione per anni trenta;
- Viste le conclusioni del P.M., che si è opposto all'accoglimento della richiesta;
- Sentito il difensore del D'Agostino che ha, invece, insistito per l'accoglimento del proposto incidente di esecuzione;
- **Rilevato che l'istante, a sostegno della sua richiesta deduce quanto segue:**
 - a) Che, al momento della celebrazione del giudizio di primo grado innanzi alla Corte d'Assise di Lecce, l'art. 442, comma 2° c.p.p., stante la sentenza n. 176/91 della Corte Costituzionale, precludeva al G.U.P. di definire, nelle forme del rito abbreviato, giudizi per imputazioni concernenti reati astrattamente punibili con l'ergastolo;
 - b) Che, peraltro, nelle more della definizione del giudizio in grado d'appello, interveniva modifica legislativa (n. 479/99) con la quale si ripristinava l'originaria disposizione codicistica, consentendosi, così, la possibilità di ricorso al rito abbreviato anche per delitti astrattamente punibili con l'ergastolo;

- c) Che, per effetto di tanto, il D'Agostino avrebbe dovuto essere informato della possibilità di richiedere, nel corso del giudizio d'appello, la celebrazione del giudizio *“con le forme ed i vantaggi del rito abbreviato”*;
- d) Che, non essendosi a tanto provveduto, si sarebbe determinata una disparità di trattamento, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. in danno del D'Agostino, al quale sarebbe stato precluso di accedere al rito abbreviato e, di conseguenza, di ottenere il più favorevole trattamento sanzionatorio;
- e) Che la fattispecie in esame sarebbe assimilabile a quella con cui la Corte Europea per la tutela dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.), nella nota *“vicenda Scoppola”*, riconoscendo valore sostanziale e non meramente processuale ad una legge posteriore incidente sul trattamento sanzionatorio, ha reputato applicabile l'art. 7 C.E.D.U., statuendo che il Giudice è tenuto ad applicare la legge le cui disposizioni siano più favorevoli al reo;
- f) Che, dunque, per effetto di tanto, dovrebbe oggi la Corte d'Assise, in accoglimento del proposto incidente d'esecuzione, sostituire la pena di trent'anni di reclusione a quella dell'ergastolo, inflitta al D'Agostino con la sentenza innanzi citata:

➤ **Ritenuto che la richiesta è inammissibile per le sotto specificate ragioni:**

- 1) Con la legge n. 479/99 effettivamente il Legislatore *“sterilizzò”* il pronunciato della Corte Costituzionale (sentenza n. 176/91) che, ravvisando un eccesso di delega, aveva dichiarato incostituzionale l'art. 442, comma 2°, c.p.p. *“nella parte in cui prevede che possa procedersi con il giudizio abbreviato anche per reati punibili con la pena dell'ergastolo e possa conseguentemente, in caso di condanna, sostituirsi tale pena con la reclusione di anni trenta”*. Con la legge in parola venne sostanzialmente ripristinata la possibilità di richiedere la definizione del giudizio con rito abbreviato anche per delitti astrattamente punibili con l'ergastolo e la sostituzione di detta pena con la reclusione per anni trenta (come previsto dall'originaria disposizione codicistica);
- 2) Peraltro, l'assenza di disposizioni transitorie nel corpo della legge n. 479/99 ebbe a creare non poche difficoltà di applicazione del nuovo testo di legge, cui il Legislatore pensò di ovviare col Decreto Legge n. 82 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 144/2000. L'art. 4-ter, comma 2° di detta legge, nell'individuare e definire il regime transitorio, distingue tra processi per reati puniti con l'ergastolo e processi per reati puniti con altre pene e, mentre per questi ultimi prescrive la condizione che, alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione (8.6.2000), non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale, nei processi per reati puniti con l'ergastolo riconosce all'imputato di poter richiedere la definizione del giudizio con rito abbreviato *“nella*

prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione”, a condizione che:

- a) Nel **giudizio di primo** grado non sia stata ancora conclusa l’istruttoria dibattimentale;
 - b) Nel **giudizio d’appello** sia stata disposta la rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. e la stessa non si sia esaurita nella stessa udienza di presentazione della richiesta;
 - c) Nel **giudizio di rinvio** non si sia conclusa l’istruzione dibattimentale, anche parzialmente rinnovata.
- 3) Dirimenti, ai fini dell’ammissione al rito speciale sono, da un lato, lo stretto collegamento fra iniziativa dell’imputato e vantaggi di natura sanzionatoria e, dall’altro, il mancato espletamento dell’istruttoria dibattimentale, ancorandosi il corrispettivo premiale (trent’anni in luogo dell’ergastolo) al risparmio di attività processuale ed al conseguente accorciamento dei tempi di definizione del processo;
- 4) Con riferimento alla fattispecie in esame, pendendo il giudizio in grado d’appello, all’entrata in vigore (l’8.6.00) della disciplina transitoria, il D’Agostino, per essere ammesso al rito abbreviato, avrebbe, dunque, dovuto formulare **specifico istanza nella prima udienza utile successiva all’8.6.00, sempre che nel giudizio fosse stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale**. Non è esatto, pertanto, quanto evidenziato nell’istanza con cui viene proposto incidente d’esecuzione, ossia che il D’Agostino avrebbe dovuto essere informato (da chi?) della possibilità di proporre, nel giudizio d’appello, richiesta di rito abbreviato.

Orbene, dall’istanza in parola non risulta la sussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta, le quali, anzi, sono espressamente smentite dalla Sentenza 17.10.00 della Corte d’Assise d’Appello di Lecce (acquisita d’ufficio), da cui si evince come, in grado d’appello, non venne espressamente formulata dal D’Agostino specifica e tempestiva richiesta di mutamento del rito, né venne disposta alcuna riapertura dell’istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p.

Tanto basta per ritenere insussistenti i presupposti sui quali è fondata l’odierna richiesta di incidente d’esecuzione;

- 5) Oltre a ciò, mette conto di rilevare come la richiesta formulata dal D’Agostino, per il tramite del suo difensore, attenga ad una sentenza passata in giudicato, rispetto alla quale, dunque, **non sono ammesse impugnazioni diverse dalla revisione**.

Nel caso di specie viene richiesto al Giudice dell'esecuzione di sostituire alla pena dell'ergastolo (inflitto con la sentenza de qua) la pena della reclusione per anni trenta, ma tale richiesta è palesemente inammissibile, essendo precluso al Giudice, fuori delle ipotesi di cui all'art. 671 c.p.p., di procedere a qualsivoglia rideterminazione di pena inflitta in sede di cognizione (Cass. 8.4.94 n. 1490; Cass. 10.10.97, n. 5667; Ancor più recentemente la Cassazione ha ritenuto inammissibile un'istanza difensiva "volta a rendere inefficace il pronunciato della Corte di Cassazione proposta al Giudice dell'esecuzione", confinandola nell'alveo dell'abnormità, siccome "diretta a porre nel nulla ... la definitività di un provvedimento processualmente acquisita": Cass. 18.1.11);

6) Da ultimo, il riferimento al c.d. "caso Scoppola".

Secondo il ricorrente la questione proposta all'attenzione di questa Corte d'Assise sarebbe analoga a quella del c.d. "caso Scoppola" (affrontata dalla C.E.D.U. con la sentenza 17.9.09 e che ha costituito oggetto dell'ulteriore pronuncia della Cassazione sentenza 11.2.10), onde in ipotesi di difformità di leggi (fra quella vigente all'epoca del commesso reato e le successive, vigenti all'epoca della pronuncia e più favorevoli al reo) dovrebbe sempre trovare applicazione la legge più favorevole. Esemplificando: nel caso di specie, l'entrata in vigore della c.d. legge Carotti (n. 479/99) quando era ancora pendente l'appello, prevedendo nel caso di giudizio abbreviato per reati puniti con l'ergastolo la pena della reclusione per anni trenta, avrebbe dovuto essere applicata anche al D'Agostino (al quale venne, invece, inflitta la pena dell'ergastolo); onde tale mancata applicazione dovrebbe comportare che sia il Giudice dell'esecuzione ad effettuare, oggi, tale invocata sostituzione.

Ciò posto, ferme le considerazioni innanzi espresse sulla mancanza delle condizioni legittimanti il ricorso alla procedura ex art. 665 e ss. c.p.p., ritiene la Corte che il riferimento al c.d. caso Scoppola sia malamente invocato, ove si consideri che:

- a) Il D'Agostino non ebbe mai a formulare richiesta di definizione del processo con rito abbreviato;
- b) La questione circa l'applicabilità della *lex mitior*, nei termini di cui alla Sentenza C.E.D.U. 17.9.09, non è mai stata prospettata durante il giudizio di cognizione e non può, per la prima volta, essere proposta dinanzi al Giudice dell'esecuzione, non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dal capo primo, titolo terzo del vigente codice di rito;
- c) Solo in presenza di un'eventuale pronuncia della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, in questa specifica vicenda, potrebbe il Giudice italiano conformarsi, ai



sensi dell'art 46 della Convenzione E.D.U., alla pronuncia europea e revocare la sentenza oggetto del proposto incidente di esecuzione.

P. Q. M.

La Corte d'Assise di Lecce, quale Giudice dell'esecuzione

Visti gli artt. 665 ss. c.p.p.

Dichiara inammissibile l'incidente d'esecuzione proposto dall'avv. Gabriele Bordoni, quale difensore del condannato D'Agostino Cosimo e manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Lecce, 24.03.2011

IL PRESIDENTE EST.

(Dott. Roberto Tanisi)